

S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A.

DISCIPLINARE DI GARA

Gestione del servizio di Presidio Sanitario Aeroportuale e delle attività di primo soccorso sanitario in caso di emergenze presso l'Aeroporto di Catania Fontanarossa

Il presente disciplinare di gara, che costituisce parte integrante e sostanziale del bando, contiene le norme relative alla modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla S.A.C. S.p.A., alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare e alla procedura di aggiudicazione, oltre ad ogni ulteriore informazione relativa all'appalto in oggetto.

La procedura in oggetto è stata disposta con Determina a contrarre n. AD 223 del 17.07.2017 e avverrà mediante procedura aperta ai sensi del d. lgs. 50/2016 (d'ora in avanti anche *Codice* o *Codice appalti*) con il criterio del minor prezzo sull'importo a base d'asta.

Il CIG della gara è **717418980B** il Rup è il dott. Francesco La Fauci email f.lafauci@aeroporto.catania.it

Art. 1 Stazione Appaltante

S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A.

Via Fontanarossa s.n.

Codice Fiscale 01253590879 e Partita Iva 04407770876

Art. 2 Oggetto, durata e importo del servizio

Oggetto dell'appalto è il servizio di primo soccorso presso l'Aeroporto di Catania, da svolgersi con le modalità indicate nel capitolato tecnico.

Il servizio avrà la durata **di 3 (tre) anni** con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento, con possibilità di proroga per un periodo di mesi tre alle stesse condizioni, criteri, patti e modalità a richiesta della stazione appaltante, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara.

E' escluso il rinnovo tacito del contratto.

L'importo posto a base d'asta per l'intero triennio è di € 3.000.000,00 (euro tre milioni/00) iva esclusa se dovuta.

Art. 3 Soggetti ammessi alla selezione e requisiti di partecipazione.

Sono ammessi alla presente gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice dei contratti pubblici, anche riuniti in associazione d'impresa costituita o da costituirsi, in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti nel bando di gara, nel presente disciplinare e nel capitolato.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute negli artt. 47 e 48 del Codice.

Sono pertanto ammesse a partecipare alla gara, imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, già costituite o da costituirsi, alle condizioni e modalità precisate dall'art. 48 del Codice.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, a pena di esclusione, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario.

I consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per quali consorziati si concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione, saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.

Si precisa che in caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale, dovranno essere rese dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate indicate come future assegnatarie dell'appalto. Per quanto attiene alla capacità finanziaria e tecnica, i requisiti dovranno essere posseduti e comprovati secondo quanto prescritto dall'art. 47 del Codice.

I consorzi ordinari ed i GEIE, di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) e g) del Codice, sono ammessi a partecipare alla gara alle stesse condizioni dei raggruppamenti temporanei di imprese.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80 comma 5 lett. m) del Codice, è fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. La Commissione di gara procederà ad escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui la Stazione Appaltante rilevasse tali condizioni in capo al soggetto aggiudicatario della gara, dopo l'aggiudicazione o dopo la sottoscrizione del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la risoluzione in danno. Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra riportate, determinerà l'esclusione dalla gara del singolo operatore

economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri stati membri dell'Unione Europea, costituiti in conformità alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi, firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle così dette black list di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, pena l'esclusione, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

- Requisiti di ordine generale, economico, finanziario e tecnico organizzativo

Al fine della partecipazione alla gara, i concorrenti dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

a) **Requisiti di ordine generale:**

a.1) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

b) **Requisiti di capacità professionale:**

b.1) iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per un settore di attività compatibile con quello dell'appalto;

b.2) possesso dell'autorizzazione, in corso di validità, per l'esercizio dell'attività di trasporto e soccorso in ambulanza.

c) **Requisiti di capacità economia e finanziaria**

I partecipanti dovranno produrre:

c.1) una dichiarazione rilasciata da un Istituto bancario in data non anteriore a tre mesi rispetto al termine per la presentazione delle offerte, attestante la solidità economica e finanziaria del partecipante;

c.2) una dichiarazione resa nelle forme e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000, attestante la realizzazione nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando (2014-2015-2016), un fatturato specifico per servizi di gestione di presidi di Primo soccorso, per un importo non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (euro un milione/00) da intendersi come cifra complessiva del triennio.

d) **Requisiti di capacità tecnica**

I partecipanti dovranno produrre:

d.1) un elenco dei principali servizi effettuati nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando (2014/2015/2016), con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati;

d.2) una dichiarazione resa nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, indicante l'organico medio annuo, con l'indicazione del numero dei medici e del personale infermieristico e relative certificazioni possedute, necessarie per lo svolgimento dell'attività oggetto della gara.

In caso di raggruppamenti temporanei d'impresa o in caso di consorzi ordinari costituiti o non costituiti, i requisiti predetti dovranno essere posseduti nella misura di seguito indicata:

- **i requisiti di ordine generale di cui alla superiore lettera a)** dovranno essere posseduti , a pena di esclusione:

i) Per i Consorzi tra società cooperative di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 45 del D.lgs. 50/2016 e per i Consorzi stabili di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 45 del D. lgs. 50/2016: **dal Consorzio e dalla Consorziata esecutrice dell'appalto;**

ii) Per R.T.I. e Consorzi ordinari di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 dell'art. 45 del D.lgs 50/2016:

da ciascuno dei soggetti facenti parte del RTI o Consorzio.

I requisiti di ordine professionale di cui alla superiore lettera b.1) dovranno essere posseduti a pena di esclusione:

iii) Per i Consorzi tra società cooperative di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 45 del D.lgs. 50/2016 e per i Consorzi stabili di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 45 del D.lgs. 50/2016:

dal Consorzio ovvero dalle consorziate esecutrici

iv) Per R.T.I. e Consorzi ordinari di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 dell'art. 45 del D.lgs 50/2016:

da ciascuno dei soggetti facenti parte del RTI o Consorzio.

I requisiti di ordine professionale di cui alla superiore lettera b.2) dovranno essere posseduti a pena di esclusione:

v) Per i Consorzi tra società cooperative di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 45 del D.lgs. 50/2016 e per i Consorzi stabili di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 45 del D.lgs. 50/2016:

dal Consorzio ovvero dalle consorziate esecutrici

vi) Per R.T.I. e Consorzi ordinari di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 dell'art. 45 del D.lgs 50/2016:

almeno dalla mandataria capogruppo.

I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui alla superiore lettera c.1) dovranno essere posseduti a pena di esclusione:

vii) Per i Consorzi tra società cooperative di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 45 del D.lgs. 50/2016 e per i Consorzi stabili di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 45 del D.lgs. 50/2016:

dal Consorzio.

viii) Per R.T.I. e Consorzi ordinari di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 dell'art. 45 del D.lgs 50/2016:

dalle imprese del raggruppamento o Consorzio nel loro complesso.

I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui alla superiore lettera c.2) dovranno essere posseduti a pena di esclusione:

ix) Per i Consorzi tra società cooperative di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 45 del D.lgs. 50/2016 e per i Consorzi stabili di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 45 del D.lgs. 50/2016:

complessivamente per il 100% dal Consorzio ovvero, qualora si indichi una o più consorziate esecutrici, da queste ultime cumulativamente.

x) Per R.T.I. e Consorzi ordinari di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 dell'art. 45 del D.lgs 50/2016:

complessivamente per il 100% da R.T.I. o Consorzio. Resta inteso che la mandataria dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

I requisiti di capacità tecnica di cui al superiore punto d) dovranno essere dichiarati:

xi) Per i Consorzi tra società cooperative di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 45 del D.lgs. 50/2016 e per i Consorzi stabili di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 45 del D.lgs. 50/2016:

dal Consorzio ovvero da una delle consorziate esecutrici

xii) Per R.T.I. e Consorzi ordinari di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 dell'art. 45 del D.lgs 50/2016:

dalla mandataria o capogruppo

Art. 4 Avvalimento

Il concorrente potrà dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico di cui al presente disciplinare, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto, con i limiti e le modalità di cui all'art. 89 del Codice.

Art. 5 Termini e modalità di presentazione delle domande.

I partecipanti alla procedura dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 09.10.2017 presso la sede della S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A. via Fontanarossa s.n., 95121 Catania, un plico chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura al cui esterno dovrà essere indicato il nominativo e l'indirizzo del mittente e la dicitura: **“Domanda di partecipazione alla procedura per l'affidamento del servizio di Presidio Sanitario Aeroportuale e delle attività di primo soccorso sanitario in caso di emergenze presso l'Aeroporto di Catania Fontanarossa – Non aprire”**.

Il plico dovrà contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, controfirmate sui lembi di chiusura rispettivamente denominate: “Busta A documentazione amministrativa”, “Busta B offerta economica”

La busta “A” dovrà contenere al suo interno la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, con allegata copia di un documento di identità in corso di validità, o da un suo procuratore in questo caso dovrà essere allegata la procura notarile in originale e la copia del documento di identità del procuratore, e la indicazione dei dati completi dell'impresa partecipante (denominazione, sede legale, c.f./p.i., numero di iscrizione al REA o ad altro registro o albo con indicazione precisa dei riferimenti utili affinché la stazione appaltante possa verificare le informazioni fornite, numero di telefono, pec).

In caso di RTI o Consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il Consorzio. Nel caso di RTI già costituito, dal legale rappresentante del raggruppamento. Nel caso di Consorzio già costituito, dal suo legale rappresentante e da quello della impresa designata per lo svolgimento del servizio.

- 2) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, oppure per i concorrenti non residenti in Italia, idonea documentazione equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesti, a pena di

esclusione:

2.a) Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f) g) del Codice e precisamente di non avere riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.c., anche riferita a un suo sub appaltatore nei casi di cui all'art. 105 comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti consumati o tentati di cui agli artt. 416, 416 bis del c.p. ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis, ovvero commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Oppure, in caso di condanne vanno dichiarate:

Tutte le sentenze di condanna definitive, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le

sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.c., emessi nei confronti del legale rappresentante dell'impresa partecipante, ovvero dai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del Codice.

2.b) Che nessuno dei soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, è incorso in cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

2.c) Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 comma 4 del Codice e precisamente:

a) Di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

b) Di non avere omesso il pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. La presente causa di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

2.d) Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 comma 5 del Codice lettere a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l) e precisamente:

a) Di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice.

b) Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che nei riguardi dell'impresa non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice.

c) Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero che hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; (si vedano le Linee guida n. 6 dei ANAC).

d) Di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Codice.

e) Di non avere determinato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice.

f) Di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

f-bis) Di non avere presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere.

f-ter) Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.

g) Di non essere stato iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

h) Di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

i) Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

l) Di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ovvero se vittima, di avere denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

m) Di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Nel caso in cui l'impresa partecipante intenda utilizzare l'istituto dell'avvalimento:

- 3) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, oppure per i concorrenti non residenti in Italia, idonea documentazione equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente dichiara di volersi avvalere dei requisiti di altra impresa.
- 4) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dall'impresa ausiliaria ed attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.

La dichiarazione dovrà contenere altresì l'espresso obbligo dell'impresa ausiliaria verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante escluderà il concorrente ed esculterà la garanzia.

Il concorrente dovrà allegare, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

La stazione appaltante verificherà, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della

cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Il concorrente dovrà sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara.

I concorrenti, in alternativa alla dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R.

445/2000 di cui ai superiori punti 1), 2), e 3) potranno presentare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea.

- 4) Copia del protocollo di legalità sottoscritto dalla SAC e dalla Prefettura di Catania, timbrato e firmato in ogni pagina in segno di accettazione delle condizioni ivi contenute. Il protocollo di legalità potrà essere scaricato dal sito della SAC (www.aeroporto.catania.it) al link "Trasparenza e Legalità" o richiesto al RUP.
- 5) Dichiarazione contenente gli estremi identificativi delle posizioni INPS e INAIL della partecipante e le relative sedi di iscrizione, per consentire alla stazione appaltante l'acquisizione del DURC. In caso di RTI costituita e non, occorrerà allegare i dati di ogni impresa.
- 6) Dichiarazione bancaria rilasciata da un istituto bancario, attestante la solidità economica e finanziaria del concorrente con data non antecedente i tre mesi dal termine di presentazione delle offerte.
- 7) Copia polizza copertura rischi professionali con massimale non inferiore a € 2.000.000,00.
- 8) Elenco dei servizi prestati nel triennio precedente la pubblicazione del bando di gara (2014-2015-2016), con indicazione delle date di svolgimento e i destinatari distinguendo quelli

privati da quelli pubblici o assimilabili.

- 9) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il fatturato globale degli ultimi tre esercizi precedenti il termine per la presentazione delle offerte (2014-2015-2016).
- 10) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, di possesso dell'autorizzazione al trasporto e soccorso in ambulanza.
- 11) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con l'indicazione numerica del personale medico e paramedico facente parte dell'organizzazione del concorrente, e relative certificazioni.
- 12) Garanzia provvisoria pari al 2% del valore dell'appalto. Tale garanzia dovrà prevedere espressamente, ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c., nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia dovrà avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione di qualità della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati.
- 13) Dichiarazione di impegno di un fideiussore, anche diverso da chi ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto prevista dagli artt. 103 e 104 del D. lgs. 50/2016, nel caso in cui l'offerente risultasse aggiudicatario.
- 14) Ricevuta del versamento all'ANAC da effettuarsi con le modalità prescritte nel sito www.anticorruzione.it

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all'art. 83 del d.lgs. 50/2016.

La sanzione pecuniaria è stabilita nella misura di € 3.000,00 (euro tremila/00).

La busta "B" dovrà contenere al suo interno:

L'offerta economica sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore, allegando copia della procura oltre al documento di identità del firmatario in corso di validità.

In caso di concorrente in RTI costituito, l'offerta dovrà essere sottoscritta dall'impresa capo gruppo, nel caso di RTI costituendo, da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento.

Per offerta economica si intende il minor prezzo rispetto al valore a base d'asta, rappresentato da una percentuale di ribasso.

L'offerta dovrà essere indicata in lettere e numeri fino al secondo decimale.

Art. 6: Modalità di aggiudicazione della gara

La gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

Le sedute di gara saranno aperte al pubblico, soltanto i legali rappresentanti delle imprese partecipanti o loro delegati, potranno prendere la parola e fare verbalizzare dichiarazioni.

Ai sensi dell'art. 97 del Codice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, la Commissione procederà preliminarmente al sorteggio del coefficiente di cui al comma 2 lettera e) del citato art. 97 e quindi al sorteggio di uno dei metodi per il calcolo della soglia di anomalia, tra quelli previsti dall'art. 97.

Ai concorrenti le cui offerte economiche risultassero anomale, sarà richiesto di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte, secondo le modalità e i limiti previsti dal Codice.

Nella prima seduta pubblica che si terrà il giorno 10.10.2017 alle ore 10:00 presso gli uffici amministrativi della S.A.C. S.p.A., la Commissione di gara procederà all'apertura dei plichi pervenuti al fine di verificare che contengano le 2 buste sigillate (Busta "A", Busta "B").

Si passerà quindi all'esame della documentazione contenuta nella Busta "A" a i fini della verifica della completezza della documentazione amministrativa richiesta.

Successivamente la Commissione di gara provvederà ad aprire le Buste "B", dei soli concorrenti ammessi.

La Commissione stilerà una graduatoria di merito sulla base delle offerte economiche presentate, partendo dal minor prezzo tra tutti quelli offerti, rappresentato dalla più alta percentuale di ribasso.

Verrà quindi formulata proposta di aggiudicazione alla stazione appaltante, per i conseguenti adempimenti di rito.

Le sedute della Commissione potranno svolgersi in più giorni anche non consecutivi. Alla fine di ogni giornata, il Presidente della Commissione comunicherà ai presenti la data di fissazione della nuova seduta per la prosecuzione delle operazioni. Nessuna comunicazione verrà inviata ai concorrenti non presenti.

Avvertenze generali

- i. Il recapito del plico sigillato contenente i documenti per la partecipazione alla procedura rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 09.10.2017
- ii. Saranno esclusi dalla procedura i plichi non sigillati o non controfirmati sui lembi di chiusura.
- iii. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta ritenuta valida, fermo restando che qualora la SAC ritenga che le offerte pervenute non rivestano carattere di convenienza o non rispondano ai requisiti richiesti, ha l'insindacabile diritto di non procedere ad alcuna aggiudicazione ed a ripetere l'esperimento di gara o procedure ad altre forme di aggiudicazione.
- iv. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta.
- v. Non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro di offerte già presentate, né sono efficaci le offerte di uno stesso concorrente successive a quelle già presentate.
- vi. I concorrenti potranno utilizzare il DGUE eventualmente utilizzato in una procedura d'appalto precedente, purchè confermino che le informazioni ivi contenute sono ancora valide.
- vii. La SAC si riserva di disporre in autotutela con provvedimento motivato, ove ne ricorra la necessità, l'annullamento della gara, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto o pretesa discendente dall'aver presentato offerta.
- viii. Nel caso in cui vi siano più offerte migliori si procederà a sorteggio anche non in assenza dei rappresentanti delle imprese, nei termini di cui all'art. 77 del R.D. 827/1924.
- ix. L'aggiudicazione definitiva è disposta dai componenti Organi di questa Società e potrà avere luogo dopo che sarà stata rilasciata la documentazione antimafia.
- x. Prima dell'affidamento, l'aggiudicatario dovrà consegnare alla SAC la fideiussione definitiva, costituita nelle forme di cui all'art. 103 del d. lgs. 50/2016.
- xi. L'offerta rimane valida per 180 (centottanta) giorni dalla presentazione.
- xii. I dati dei partecipanti saranno trattati, ai sensi del d. lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. esclusivamente nell'ambito della presente procedura. Il responsabile Privacy della S.A.C.

S.p.A. è l'Ing. Antonio Palumbo.

Il RUP

dott. Francesco La Fauci